

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e del D.l. 24/3/2020
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 06 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Woolrich Europe S.p.A. con sede legale in Bologna, via dell'Arcoveggio 59/5, P.IVA
03506281207 rappresentata da Mauro Prestopino (Direttore del Personale)
con l'assistenza di ASCOM Bologna

e

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt
Fisascat CISL rappresentata da Elena Maria Vanelli
Uiltucs UIL rappresentata da Stefano Franzoni

Premesso che

- 1) l'azienda non può fruire delle tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro riconducibili a COVID 19, ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, né può trovare applicazione quanto previsto dall'art. 19 del medesimo Decreto Legge;
- 2) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha subito un drastico calo dell'attività che ne pregiudica la prosecuzione stessa;
- 3) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile la riduzione e/o sospensione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato, pari a 50.940 ore per n. 220 lavoratori su un organico complessivo di 220, per un periodo dal 23/03/2020 al 24/05/2020 nelle unità produttive e secondo le modalità indicate nell'allegato 1 (All. 1)
- 4) l'azienda opera in almeno 5 regioni e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della procedura di concessione della cassa integrazione in deroga di cui all'art. 22 del D.L. 18/2020 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per conto delle Regioni interessate prevista dal Decreto Interministeriale del 24/3/2020;
- 5) l'azienda ha inviato in data 27/03/2020 la richiesta di accesso alla cassa integrazione in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 ai fini dello svolgimento della procedura prevista dal Decreto Interministeriale del 24/3/2020 alle Organizzazioni sindacali di categoria nazionali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL e alla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa o la sospensione non sono imputabili all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza



epidemiologica da COVID-19;

- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 23/03/2020 al 24/05/2020 per n. 220 lavoratori, per il personale operante presso le unità produttive, come indicato in allegato e comunque per un periodo non superiore a nove settimane;
- d) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo; qualora nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività, si dovesse presentare la necessità di soddisfare esigenze temporanee di maggior lavoro o di ripresa graduale delle attività, l'azienda attuerà tale variazione dandone comunicazione preventiva ai lavoratori interessati e alle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo. In tal caso verrà applicato un principio di rotazione del personale a parità di mansioni equivalenti e verranno rispettate le disposizioni normative a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela
- e) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- f) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- g) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- h) Ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.
- i) Nel periodo di emergenza covid 19 le Parti si impegnano ad incontrarsi nuovamente in via telematica a seguito di richiesta di una di loro.
- j) Tenuto conto della condizione straordinaria ed emergenziale in cui le Parti si trovano a definire il presente accordo, che non consente di fatto la possibilità per le Organizzazioni di incontrare i lavoratori per informarli preventivamente sulle ragioni e gli effetti dell'applicazione degli istituti di CIGD, l'azienda si rende disponibile, non appena ciò sarà possibile, a rendere agibile, su eventuale richiesta delle OOSS, un incontro tra le stesse e i lavoratori, così che sia garantita la possibilità per gli stessi lavoratori di ricevere chiarimenti e informazioni dalle Organizzazioni citate, anche nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti.

Bologna lì 06/04/2020

Firme

Mauro Pinofino

Luca...
John M. Powell

Franco...

All. 1

Per tutti i lavoratori il periodo di riduzione e/o sospensione dell'orario di lavoro va dal 23/03/2020 al 24/05/2020, per un totale di 9 settimane.

| Regioni / Unità organizzative | Num. Dipendenti | Max ore CIGD previste |
|---|-----------------|-----------------------|
| Emilia Romagna | 152 | 28.800 |
| Uffici Bologna - Via Arcoveggio 59/5 | 73 | 13.140 |
| Uffici Bologna - Via Don Bedetti 18-20-22 | 71 | 12.780 |
| Negozi - Cadriano (BO) Via Nuova 21/d | 8 | 2.880 |
| Lazio | 7 | 2.520 |
| Negozi - Roma Via del Babuino 54 | 7 | 2.520 |
| Lombardia | 36 | 10.620 |
| Uffici Milano - Via Lombardini 18 | 13 | 2.340 |
| Negozi - Milano Corso Venezia 3 | 17 | 6.120 |
| Negozi - Azzano San Paolo (BG) Via Toscana c/o Oriocenter | 6 | 2.160 |
| Piemonte | 11 | 3.960 |
| Negozi - Serravalle Scrivia (AL) via della Moda 1/N3 C/O Serravalle Designer Outlet | 11 | 3.960 |
| Toscana | 12 | 4.320 |
| Negozi - Barberino di Mugello (FI) Via Meucci snc, Località Scopiccini Unità 79 | 8 | 2.880 |
| Negozi - Forte dei Marmi (LU) - Piazza Marconi, 9 A/B | 4 | 1.440 |
| Veneto | 2 | 720 |
| Negozi - Cortina d'Ampezzo (BL) Corso Italia ang. Via Bepin 1 | 2 | 720 |
| Totale complessivo | 220 | 50.940 |

Fin. M. Roll

Maurizio Penofino